



COMUNE DI FAGNANO OLONA

Provincia di Varese

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PUBBLICITA' SULLE STRADE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 27.06.2002

Integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 26.02.2003

Integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29.05.2003

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la collocazione di impianti e mezzi pubblicitari, comunque denominati ad integrazione ed esecuzione di quanto previsto dal vigente Codice della strada e relativo Regolamento di Esecuzione, nonché la diffusione di messaggi pubblicitari.

ART. 2
DEFINIZIONI

Con i termini di impianti e mezzi pubblicitari si intendono "le insegne d'esercizio (intese come scritte di caratteri alfanumerici completate eventualmente da simboli e da marchi, realizzate e supportate con materiali di qualsiasi natura, installate nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Possono essere luminose sia per luce propria che per luce indiretta), le preinsegne, le sorgenti luminose, i cartelli, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni reclamistici orizzontali, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità e propaganda, così come definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, modificato dall'art. 37 del D.P.R. 16.09.1996, n 610, nonché le forme pubblicitarie sui veicoli.

ART. 3
AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica a tutto il territorio comunale di Fagnano Olona, ad esclusione delle aree di proprietà pubblica nelle quali è espressamente vietato qualsiasi impianto e mezzo pubblicitario, fatta eccezione per le preinsegne. Lo stesso non si applica alle forme di pubblicità eseguite all'interno di edifici o di attività, a condizione che la collocazione delle stesse non siano visibili dalla strada.

ART. 4
AUTORIZZAZIONE

Chiunque intenda installare impianti o altri mezzi pubblicitari, deve richiedere ed ottenere apposita autorizzazione da parte del Comune.

Gli interessati devono inoltrare specifica istanza in carta legale (marca da bollo) diretta al Comune contenente le seguenti indicazioni:

1. generalità complete del richiedente;
2. ubicazione esatta dell'installazione;
3. dati completi della società installatrice, se diversa dal richiedente;
4. assenso del proprietario del suolo o dell'immobile su cui l'impianto verrà installato.
5. documentazione tecnica e planimetria in 2 copie, dalle quali si possa desumere:
 - a. il luogo esatto ove si intende collocare l'impianto. A tal fine si dovrà produrre opportuni rilievi fotografici dai quali risulti la posizione in relazione all'ambiente

- circostante, all'edificio sul quale verrà installato, nonché al contesto architettonico del quale l'edificio interessato fa parte;
- b. progetto in 2 copie, dal quale risultino in prospetto e debita sezione in scala o comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime, con indicazione dei colori che si intendono utilizzare;
6. relazione tecnica in 2 copie relativa all'impianto di cui si chiede l'autorizzazione, con riferimento sia ai dati indicati nei punti precedenti, sia ai materiali, ai colori, alle forme, intensità luminosa, ecc.;
7. autocertificazione, ex Legge 24/11/2000, n. 340, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno, o del luogo di posa, e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità;
8. bozzetto del messaggio da esporre con l'indicazione della ditta da cui ha ricevuto mandato.

In luogo della richiesta di autorizzazione è possibile il ricorso a procedimenti semplificati di cui alla legge 241/90 e successive modificazioni.

L'autorizzazione è rilasciata fatti salvi gli eventuali diritti di terzi.

Non sono soggette ad autorizzazione le targhe professionali poste all'ingresso della sede dell'attività, purché non superino le dimensioni di mt. 0,40 x mt. 0,40 e che non si configurino come insegne d'esercizio, nonché le indicazioni grafiche poste sulle vetrine allo scopo di garantire la sicurezza delle persone.

ART. 5

ISTRUTTORIA E RILASCIO DELL 'AUTORIZZAZIONE

L'ufficio preposto, entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, provvede all'istruttoria della pratica ed al rilascio della relativa autorizzazione o di motivato diniego.

L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica previo parere del Responsabile del Settore Vigilanza Urbana, fatto salve le autorizzazioni di cui agli artt. 13 e 14, che vengono rilasciate dal Settore Vigilanza Urbana.

Detta autorizzazione è annotata su apposito registro ai sensi dell'art. 53 comma 9 del D.P.R. 495/92.

Prima del rilascio l'interessato dovrà versare quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuale TOSAP.

Nel caso si renda necessaria l'acquisizione di nulla-osta di Enti diversi, l'interessato provvederà ad inoltrare apposita richiesta a tale Ente.

ART. 6

RINNOVO E MODIFICA DELLA AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione ha validità tre anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile.

Il titolare dell'autorizzazione, oltre agli obblighi previsti dall'art. 54 del D.P.R. 495/92, è tenuto a richiedere l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione, ovvero a comunicare l'eventuale rinuncia alla stessa, prima del 60° giorno antecedente la scadenza.

Ogni variazione del messaggio autorizzato dovrà essere oggetto di apposita comunicazione.

ART. 7 **CESSAZIONE**

L'autorizzazione decade alla sua naturale scadenza nell'ipotesi di mancato rinnovo, per il venir meno dei requisiti in capo al richiedente ovvero per espressa rinuncia del titolare.

A questi, in ogni caso, spetta l'obbligo della rimozione dell'impianto ed il ripristino dello stato dei luoghi entro 30 gg. dalla cessazione. Alla scadenza di tale termine, perdurando l'inerzia dell'obbligato, l'Ente provvederà direttamente imputandone le spese.

ART. 8 **COLLOCAZIONE – UBICAZIONE - DISTANZE**

Il titolare provvede a collocare l'impianto o il mezzo autorizzato entro e non oltre 30 giorni dalla data del rilascio del provvedimento autorizzatorio a pena di decadenza.

La collocazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari di cui al presente regolamento è ammessa esclusivamente su suolo privato o privato ad uso pubblico, nel rispetto delle norme relative al posizionamento degli stessi di cui agli artt. 51 e 52 del D.P.R. 495/92, nonché nel rispetto degli articoli del presente Regolamento.

All'interno del centro abitato il posizionamento di impianti ed altri mezzi pubblicitari, è consentito purché:

a) collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati:

1. con sporgenza non superiore a mt. 0.15 dal filo dei fabbricati;
2. ad una distanza minima dal limite della carreggiata di mt. 2.00;
3. ad una distanza dalle intersezioni di almeno mt. 50.00 prima e mt. 25.00 dopo, rispetto al senso di marcia dei veicoli.

b) collocati perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli:

1. ad una distanza minima dal limite della carreggiata di mt. 3,00, calcolata dal punto più vicino ad essa e comunque non inferiore alla medesima distanza dei segnali stradali posti successivamente all'impianto pubblicitario;
2. ad una distanza minima di mt. 50.00 prima e mt. 25.00 dopo le intersezioni;
3. ad una distanza minima di mt. 50.00 prima e mt. 25.00 dopo i segnali stradali di pericolo e/o di prescrizione;
4. ad una distanza minima di mt. 25.00 prima e dopo i segnali stradali di indicazione;
5. ad una distanza minima di mt. 50.00 prima e mt. 25.00 dopo gli impianti semaforici;
6. ad una distanza minima di mt. 50.00 prima e dopo gli altri impianti o mezzi pubblicitari;
7. ad una distanza minima di mt. 50.00 prima e dopo l'inizio e la fine di una curva.

c) le preinsegne potranno essere posizionate a non meno di mt. 10 dalle intersezioni e per le stesse possono non essere rispettate le distanze minime di cui ai punti a) e b), salvo eventuali e successive deroghe;

Gli impianti pubblicitari installati diagonalmente al senso di marcia dei veicoli devono rispettare le distanze minime indicate alla lettera b) del presente articolo.

Le presenti disposizioni si applicano a tutti i mezzi pubblicitari ad esclusione delle insegne di esercizio.

ART. 9
DIMENSIONI E LIMITI

Gli impianti ed altri mezzi pubblicitari potranno essere autorizzati nel rispetto del limite massimo di mq. 2,00 di superficie.

La loro altezza non dovrà creare danno od impedimento alla circolazione ed al transito dei pedoni. I soli striscioni pubblicitari, a scavalco della strada, dovranno avere un'altezza del bordo inferiore dal suolo, superiore a mt. 5.10.

Le presenti disposizioni si applicano a tutti i mezzi pubblicitari ad esclusione delle insegne d'esercizio.

ART. 10
CARATTERISTICHE

Gli impianti e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati secondo quanto prescritto dagli artt. 49 e 50 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni.

Gli stessi, per forme, colori e disegno non devono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada, ne costituire ostacolo od impedimento alla circolazione delle persone.

Sono vietati gli impianti ed altri mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che possano produrre abbagliamento.

Non sono consentite sagome irregolari od aventi forma di disco, triangolo, ottagono o figure simili ai segnali previsti dal D.P.R. 495/92 e successive modificazioni.

Per gli impianti ed i mezzi luminosi è vietata l'intermittenza o l'alternanza di luci o colori. Sono vietati messaggi pubblicitari che abbiano un contenuto, significato o fine in contrasto con norme di legge o di regolamento.

ART. 11
PUBBLICITA' TEMPORANEA

Nel caso di installazioni pubblicitarie temporanee si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 commi 9 e 10 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni. Il periodo massimo di esposizione viene determinato in giorni 30.

L'istanza dovrà essere sempre corredata da quanto indicato al precedente art. 4.

Al titolare dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo è fatto obbligo di provvedere alla rimozione degli impianti pubblicitari e dei segnali entro 24 ore successive alla scadenza dell'autorizzazione.

ART. 12
MEZZI PUBBLICITARI A MESSAGGIO VARIABILE

Il posizionamento di mezzi pubblicitari a messaggio variabile è soggetto al rispetto delle distanze minime indicate al precedente art. 6 lettere a) e b) e deve essere autorizzato dal Comune, secondo le modalità e con i limiti previsti dal presente regolamento.

Il periodo di variabilità dei messaggi non può in alcun caso essere inferiore a due minuti.

ART. 13
PUBBLICITÀ SUI VEICOLI

Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è subordinato al rispetto di quanto previsto all'art. 57 del D.P.R. 495/92.

E' vietata la sosta di veicoli pubblicitari o comunque recanti messaggi pubblicitari per un tempo superiore alle 24:00 ore consecutive nel medesimo punto. Per periodi di sosta superiori dovranno essere rispettate le distanze minime previste per gli altri impianti pubblicitari dal presente regolamento.

ART. 14
PUBBLICITÀ FONICA (PROPAGANDA)

La pubblicità fonica è autorizzata dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:30 alle ore 19:00.

Durante il periodo elettorale è ammessa la pubblicità fonica comunque effettuata, previo il rilascio di apposita autorizzazione ai sensi della legge 24/04/1975, n. 130.

Sono fatti sempre salvi i principi, le disposizioni e le limitazioni previste dal Piano Comunale di

Zonizzazione acustica, nonché del D.P.C.M. del 01/03/1991.

Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda all'art. 59 del D.P.R. 495/92.

ART. 15
DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO

Sui veicoli stazionanti su area pubblica, è vietato il deposito di volantini, opuscoli, biglietti omaggio ed ogni altro mezzo pubblicitario.

ART. 16
SANZIONI

Per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, con esclusione di quelle previste dall'art. 15, si applicano le sanzioni previste dall'art. 23 del D.L.vo 285/92 e successive modificazioni.

La violazione alle norme di cui all'art 15 del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 1.000,00.

Per tutte le violazioni ad obblighi formali nonché ad omesse comunicazioni previste dal presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad Euro 100.

ART. 17
DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGAZIONE ESPLICITA DI NORME IN CONTRASTO

Le autorizzazioni in essere alla data di approvazione del presente Regolamento conservano validità fino alla propria naturale scadenza ovvero, in assenza, per tre anni a decorrere dalla medesima data.

È abrogata ogni disposizione in contrasto.

ART. 17 BIS
IMPIANTI DI PREMINENTE INTERESSE PUBBLICO

Per gli impianti recanti messaggi di preminente interesse pubblico (ancorché abbinati a inserzioni pubblicitarie comunque rientranti nel limite massimo di mq. 2,00 di superficie utile) è facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere l'autorizzazione in deroga ai disposti del presente regolamento, previa approvazione di specifico schema di convenzione e sua sottoscrizione per l'installazione e la gestione degli stessi, preceduta da opportuna valutazione dei competenti Uffici Comunali;